



3 minuti per i giovani.

Onorevoli Consiglieri nazionali,
Onorevoli Consiglieri agli Stati,

per leggere questo parere vi basteranno tre minuti. Solo tre minuti per uno spaccato preciso e pertinente di un oggetto concernente l'infanzia e la gioventù.

Con i migliori auguri di una proficua sessione autunnale 2017, *Sami Kanaan, presidente della CFG*

Ridisciplinare l'ammissione provvisoria per tener conto della realtà

L'ammissione provvisoria è uno statuto alternativo obsoleto nella situazione attuale. La presenza nel nostro Paese di numerose persone in possesso di questo statuto non ha, di fatto, più niente di provvisorio. È dunque indispensabile procedere alle riforme necessarie per limitare la precarietà in cui si trovano le persone ammesse provvisoriamente e che tocca in particolare i bambini e i giovani. La CFG vi raccomanda quindi di accogliere la mozione 17.3270 della CIP-N.

L'ammissione provvisoria è uno statuto di protezione alternativo accordato alle persone che non adempiono le condizioni per ottenere lo statuto di rifugiati ma il cui rinvio nel loro Paese d'origine è impossibile, illecito o non ragionevolmente esigibile. La sua istituzione aveva lo scopo di creare uno strumento d'applicazione temporanea che permettesse di evitare un vuoto giuridico e la totale mancanza di protezione nel periodo che decorre tra il rifiuto dello statuto di

rifugiato e l'esecuzione del rinvio. La strategia di base è dunque quella della brevità, ossia di non permettere o promuovere l'integrazione delle persone in attesa di essere rinviate nel loro Paese d'origine.



Uno statuto di protezione per migliorare la situazione dei bambini e dei giovani.

Tuttavia, occorre constatare che di frequente nell'ammissione provvisoria di provvisorio c'è solo il nome. Sempre più spesso le persone ammesse provvisoriamente rimangono a lungo termine nel nostro Paese, soprattutto a causa del perdurare dei conflitti dai quali sono fuggite, senza reali prospettive di miglioramento della situazione e dunque di ritorno in condizioni ammissibili. Questo dato di fatto richiede un cambiamento di strategia: a partire da una determinata durata del soggiorno in Svizzera e nei casi in cui risulta chiaro dall'inizio che non si prospettano miglioramenti della situazione tali da permettere un rientro, le persone interessate devono poter essere integrate e non più escluse.

È in questo senso che il Consiglio federale, conscio del problema, ha formulato le proposte che figurano



nella variante 2 dell'allegato del rapporto del 12 ottobre 2016. Esso propone la creazione di un nuovo statuto di protezione a lungo termine, che tenga conto della realtà dei fatti quando il soggiorno è destinato a prolungarsi.

Il cambiamento di strategia è importante in particolare per i bambini e i giovani, che costituiscono la categoria più vulnerabile della popolazione. In effetti, il 34 per cento delle 36 877 persone ammesse provvisoriamente ha meno di 18 anni, mentre il 19 per cento è di età compresa tra i 18 e i 25 anni (stato al 31 dicembre 2016)¹.



I diritti del fanciullo vanno rispettati anche in caso di soggiorno di breve durata.

La variante 2, sostenuta dalla CIP-N, permetterebbe innanzitutto alle persone in possesso del nuovo statuto di accedere più facilmente al mercato del lavoro, poiché rimpiazzerebbe la procedura di permesso con una procedura di notificazione, trasformando in un diritto la possibilità di accedere al mercato del lavoro. Questo permetterebbe di migliorare sensibilmente le possibilità dei genitori di sopperire ai bisogni della famiglia senza ricorrere all'aiuto pubblico, il che sarebbe positivo per le finanze pubbliche e garantirebbe il mantenimento di queste persone nell'economia formale. Inoltre, il lavoro è essenziale per l'integrazione sociale di tutta la famiglia.

I bambini e i giovani sarebbero dunque i primi a beneficiare del superamento della precarietà materiale e sociale che tocca ancora oggi le persone ammesse provvisoriamente. Più direttamente, il nuovo statuto sosterebbe i giovani, in quanto garantirebbe loro un accesso indiscriminato alla formazione professionale e terziaria, favorendone a medio termine l'integrazione socio-economica. Va inoltre osservato che, in caso di rifiuto del nuovo statuto, sarebbe possibile

prevedere un'eccezione al rinvio immediato per permettere a un giovane in formazione di terminare quest'ultima. Lo stesso vale per i bambini in età scolastica, per i quali si potrebbe introdurre un termine di rinvio per evitare di traumatizzarli strappandoli dall'oggi al domani dal loro ambiente scolastico.

Per quanto concerne il ricongiungimento familiare, esso sarebbe possibile a partire da due anni di soggiorno e non più tre. Questa misura andrebbe a vantaggio in particolare dei bambini e dei giovani, permettendo loro di crescere e di svilupparsi in un nucleo familiare il più integro possibile in considerazione della loro situazione.

Infine, la CFG tiene a sottolineare che i diritti elementari devono essere tutelati in modo efficace, a prescindere dallo statuto o dalla durata del soggiorno. Pensiamo in particolare ai diritti che derivano dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, come il diritto all'educazione.

In considerazione di quanto esposto, la CFG vi invita a sostenere la mozione 17.3270 della CIP-N, incaricando il Consiglio federale di elaborare nuove disposizioni sulla base della variante 2 dell'allegato del rapporto del 12 ottobre 2016. Questa riforma permetterà di disporre di uno statuto di protezione consono alla realtà dei fatti, che migliorerà nettamente la situazione dei bambini e dei giovani.



Informazioni complementari

Commissione federale per l'infanzia e la gioventù CFG

Effingerstrasse 20, 3003 Berna

Tel. +41 58 462 92 26

ekkj-cfej@bsv.admin.ch

www.cfig.ch

¹ Fonte: tabella dell'effettivo delle persone soggette a procedura d'asilo (ammissioni provvisorie) in Svizzera, suddivise in base all'età, al 31 dicembre 2016 (disponibile in francese e in tedesco), Servizio di statistica della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).